



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 3757 del 10/09/2024

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3470 del 10/09/2024

I Direzione “Servizi Legali e del Personale”
Servizio “Gestione Giuridica del Personale”
Ufficio “Programmazione Acquisizione Personale”

OGGETTO: Autorizzazione ad usufruire del congedo straordinario retribuito al dipendente con matricola n. 2259.

IL FUNZIONARIO E.Q.

PREMESSO che con Determinazione Dirigenziale n.68 del 08/02/2021 il dipendente con matricola in oggetto indicata è stato autorizzato ad usufruire dei benefici della legge n.104/92 e successive modifiche per assistere il coniuge, riconosciuto persona con handicap in situazione di gravità;

VISTO, il verbale medico del 10/01/2023 del Centro Medico Legale INPS di Messina - Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap - approvato ai sensi dell'art. 20 comma 1 della Legge 3 agosto 2009, n. 102, trasmesso dal dipendente con nota prot. n. 8651/23 del 10/03/2023, dal quale si evince che il coniuge è riconosciuto persona con handicap in situazione di gravità, con revisione gennaio 2025;

VISTA l'istanza del 02/09/2024, assunta al protocollo generale dell'Ente in pari data al n. 37447/24, pervenuta a questo Servizio con nota prot. n. 38406/24 del 06/09/2024 in data 09/09/2024, con la quale il dipendente, la cui matricola è in oggetto indicata, ha chiesto di poter usufruire di 100 giorni di congedo straordinario retribuito, a decorrere dal 16/09/2024, ai sensi della Sentenza della Corte Costituzionale n.158/2007 e dell'art.42, comma 5, del D.Lgs. n.151/2001, modificato dall'art.4 del D.Lgs. n.119/2011, per assistere il coniuge, convivente, portatore di grave handicap, non ricoverato a tempo pieno in struttura pubblica o privata;

VISTO il nulla-osta del Direttore Generale dell'Ente;

VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del dipendente, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, allegata all'istanza;

LETTO l'art. 4 commi 2 e 4 bis della legge n. 53/2000;

VISTO l'art. 80 comma 2 della Legge 23 dicembre 2000 n° 388 che tra l'altro prevede un nuovo congedo retribuito, in alternativa a quello non retribuito per gravi motivi familiari della durata massima di due anni complessivi, finalizzato all'assistenza di portatori di handicap in situazione di gravità;

VISTO il comma 106 dell'art.3 della legge 24/12/2003, n° 350 che ha soppresso il limite di cinque anni di certificazione dell'handicap grave precedentemente posto come condizione per accedere ai congedi in parola;

VISTO il comma 5, dell'art. 42, del D.Lgs. n. 151/2001;

VISTA la Sentenza della Corte Costituzionale n. 158 del 18/04/2007;

VISTO, inoltre, l'art.4 del D.Lgs. n°119 del 18/07/2011 relativo alle modifiche all'art.42 del Decreto Legislativo 26/03/2001, n° 151, in materia di congedo per assistenza di soggetto portatore di handicap grave;

VISTO l'interpello n.30 del 06/07/2010 con il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ha ritenuto, in linea con la ratio ispiratrice della legge n.104/92, che il diritto alla fruizione del congedo straordinario retribuito da parte del familiare non può essere escluso, a priori, nei casi in cui il disabile svolga, nel medesimo periodo, attività lavorativa;

VISTO il messaggio n.24705 del 30/12/2011, con il quale l'INPS ha recepito tale indicazione confermando che il familiare del lavoratore in situazione di disabilità grave può beneficiare dell'istituto del congedo straordinario retribuito, nonché dei permessi di cui all'art.33, comma 3, della L.104/92, durante il periodo di svolgimento dell'attività lavorativa da parte del disabile medesimo;

VISTA la circolare INPDAP n°22 del 28/12/2011;

VISTA la circolare INPS n. 32 del 06/03/2012 che, al punto 6, tra l'altro , chiarisce il requisito della convivenza;

VISTA, altresì, la circolare n°1 del 21/02/2012 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica che, tra l'altro, al punto 3, lettera b, prevede la possibilità di fruire nell'ambito dello stesso mese, del congedo in esame e del permesso di cui all'art.33, comma 3, della legge n.104/92;

VISTO, inoltre, il messaggio n.3114 del 07/08/2018 dell'INPS che, al punto 4, tra l'altro, prevede che i periodi di congedo straordinario retribuiti ex art. 42, comma 5, del D.Lgs. n.151/2001 possono essere cumulati con i permessi previsti dall'art.33 della legge 104/92 senza necessità di ripresa dell'attività lavorativa tra la fruizione delle due tipologie di benefici. Quanto sopra può accadere anche a capienza di mesi interi e indipendentemente dalla durata del congedo straordinario;

VISTO il parere INAIL del 07/06/2017 che prevede che il congedo straordinario retribuito previsto dal D.Lgs. n. 151/2001, non può essere interrotto, nel periodo di fruizione da altri eventi, che di per sé, potrebbero giustificare un'astensione dal lavoro, individuando la malattia e la maternità quali unici eventi che derogano a tale principio. In tal caso il dipendente può scegliere di interrompere la fruizione del congedo straordinario retribuito. La possibilità di godimento del residuo periodo di congedo straordinario retribuito è subordinata alla presentazione di una nuova domanda;

CHE, qualora il dipendente scelga di interrompere la fruizione del congedo straordinario retribuito, in caso di malattia o maternità, questo Ufficio, nel prenderne atto, provvederà ad interrompere, con atto scritto, la fruizione del congedo, e a darne comunicazione, in tempo utile, al Servizio “Gestione Economica del Personale”, per gli atti consequenziali di competenza;

CONSIDERATO che il dipendente, la cui matricola è in oggetto indicata, non ha mai usufruito del congedo straordinario retribuito, ai sensi della normativa summenzionata;

CHE, pertanto, la domanda dello stesso può essere accolta per la durata massima di 2 anni nell’arco della vita lavorativa;

VISTA l'istruttoria dell'Ufficio “Programmazione Acquisizione Personale”;

VISTA la L.R. n. 48 dell'11/12/1991 e la L.R. n. 30/2000 che disciplinano l'Ordinamento Regionale degli Enti Locali in Sicilia;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n.165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

VISTO lo Statuto della Città Metropolitana di Messina;

VISTA la L.R. n. 8/2014;

VISTA la L.R. n.26 del 20/11/2014;

VISTA la L.R. n.15/2015;

VISTA la L.R. n. 8/2016;

VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il Regolamento sui controlli interni;

VERIFICATA l'insussistenza di conflitto di interesse prevista dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina, approvato con D.S. n. 114 del 01 giugno 2021, in capo al Responsabile del procedimento e verificata la normativa anticorruzione;

P R O P O N E

PER QUANTO scritto in premessa, che qui deve intendersi integralmente riportato;

AUTORIZZARE il dipendente, con matricola in oggetto indicata, ad usufruire di complessivi giorni 100 di congedo straordinario retribuito, dal 16/09/2024 al 24/12/2024, ai sensi della Sentenza della Corte Costituzionale n. 158/2007 e dell’art.42, comma 5, del D.Lgs. n.151/2001, modificato dall’art.4 del D.Lgs. n.119/2011, per assistere il coniuge, convivente, riconosciuto persona con handicap in situazione di gravità, non ricoverato a tempo pieno in struttura pubblica o privata;

CHE il congedo sopracitato non rileva ai fini della maturazione delle ferie, ai sensi dell'art. 4 punto b, comma 5 quinquies del D.Lgs. n.119/2011 (durante la fruizione del congedo straordinario retribuito non maturano ferie);

DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri finanziari;

Il Funzionario E.Q.
(Dott. Felice Sparacino)
Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti;

VERIFICATA l'insussistenza di conflitto di interesse prevista dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina, approvato con D.S. n. 114 del 01 giugno 2021, in capo al firmatario del provvedimento e verificata la normativa anticorruzione,

DETERMINA

PER QUANTO scritto in premessa, che qui deve intendersi integralmente riportato;

AUTORIZZARE il dipendente, con matricola in oggetto indicata, ad usufruire di complessivi giorni 100 di congedo straordinario retribuito, dal 16/09/2024 al 24/12/2024, ai sensi della Sentenza della Corte Costituzionale n. 158/2007 e dell'art.42, comma 5, del D.Lgs. n.151/2001, modificato dall'art.4 del D.Lgs. n.119/2011, per assistere il coniuge, convivente, riconosciuto persona con handicap in situazione di gravità, non ricoverato a tempo pieno in struttura pubblica o privata;

CHE il congedo sopracitato non rileva ai fini della maturazione delle ferie, ai sensi dell'art. 4 punto b, comma 5 quinquies del D.Lgs. n.119/2011 (durante la fruizione del congedo straordinario retribuito non maturano ferie);

DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri finanziari;

DARE ATTO che con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

DARE ATTO, altresì, che la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 contenente disposizioni per adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.

TRASMETTERE copia della presente Determinazione Dirigenziale:

Al Sindaco Metropolitano;

Al Direttore Generale;
Alla Segreteria Generale;
Alla Dirigente della VII Direzione - "Ufficio Albo Pretorio";
Alla Dirigente della II Direzione "Servizi Finanziari e Tributari" - Servizio "Gestione Economica del Personale", per gli adempimenti di competenza;
Al Funzionario E.Q. del Servizio "Pianificazione strategica e fondi extra bilancio";
Al dipendente con matricola in oggetto indicata.

RENDERE NOTO ai sensi della Legge n. 241/1990 che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio "Gestione Giuridica del Personale" Dott. Felice Sparacino.

Il Responsabile dell'istruttoria è il sig. Giuseppe Longo, recapiti 090/7761205-299 e-mail: f.sparacino@cittametropolitana.me.it; g.longo@cittametropolitana.me.it; protocollo@pec.prov.me.it.

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto Ufficio dal lunedì al venerdì dalle ore 09,30 alle ore 12,30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 16,30.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 della L.R.n.7/19, è ammesso ricorso entro 60 gg. - a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all'Albo pretorio - presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della Regione Sicilia.

Il Dirigente
(Dott. Giorgio La Malfa)
Firmato digitalmente